



Protocollo

Bullismo Cyberbullismo



VIAREGGIO

Settori

Istituto Professionale di Stato a indirizzo:

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA - SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY (LAPIDEO) - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

INDICE

PREMESSA

a. Riferimenti normativi	3
b. La Legge 29 maggio 2017 n. 71 e Linee guida 2021	4
c. Le responsabilità	5

PARTE I

1.1 Bullismo e tipologie di bullismo	7
1.2 Cyberbullismo e tipologie di cyber bullismo	7

PARTE II

Le azioni della scuola	9
2.1 Prevenzione:	9
a. Le misure preventive	
2.2 L'intervento nei casi accertati:	10
a. Segnalazione	10
b. Valutazione	11
c. Interventi	11
d. Sanzioni:	12
d. 1 Procedura	12
d. 2 Tabella dei comportamenti riferiti a casi di bullismo o cyber bullismo	13
d. 3 Rilevanza civile e rilevanza penale	14
e. Monitoraggio	15
f. Procedura	16

PREMESSA

Obiettivo prioritario per il nostro istituto è la prevenzione e il contrasto del disagio e della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione.

Hanno, dunque, particolare rilievo i seguenti obiettivi educativi: **acquisire l'attitudine al rispetto, educare alla comprensione e alla valorizzazione delle diversità sia culturali che di personalità, sviluppare le abilità di ascolto, relazionali. È quindi utile che gli alunni rafforzino consapevolezza di sé, senso di autocritica e interesse per l'altro".**

a. RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;

Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

Direttiva MIUR n. 1455/06;

D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

Dichiarazione dei diritti in internet del 4 luglio 2015; Legge 29 maggio 2017 n. 71;

Aggiornamento Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo ottobre 2017;

Artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;

Artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.

Le "Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo" - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado.

b. LA LEGGE 29 MAGGIO 2017 N. 71

La **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante "**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**" introduceva le seguenti novità:

- Definizione di «cyberbullismo»
- Obiettivo della legge: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni può chiedere al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.
- Ruolo della scuola nel contrasto al cyber bullismo.
- **Ammonimento da parte del questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante Internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
- Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

Le Linee guida 2021 integrano la precedente normativa. Ecco i principali punti innovativi

Indicazione di strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del bullismo e cyber bullismo.

- Focus sul Progetto Safer Internet Centre-Generazioni Connesse;
- Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti referenti (Piattaforma ELISA - E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti bullismo);
- Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, individuate a loro volta, in “prioritarie” e “consigliate”;
- Possibili modelli di prevenzione su più livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi

di implementazione degli stessi;

- Invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza) a livello scolastico e territoriale, integrati all’occorrenza da figure specialistiche di riferimento, ricorrendo ad eventuali reti di scopo;
- Suggesti di protocolli d’intervento per un primo esame dei casi d’emergenza;
- Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale scolastico;
- Uso di spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali in ottica di diffusione e rilancio della cultura del rispetto dell’altro;
- Appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio ad altri organi competenti.

c. LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

1. Culpa del Bullo Minore;
2. Culpa in educando e vigilando dei genitori;
3. Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

Culpa del Bullo Minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente.

Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l’articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L'Art. 28 della Costituzione Italiana recita che *"I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."*

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del Codice Civile, secondo comma, che stabilisce che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*.

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare *"misure preventive"* atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

PARTE 1

1.1 BULLISMO E TIPOLOGIE DI BULLISMO

Il **bullismo** è un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.

Le principali caratteristiche sono dunque:

- *l'intenzionalità;*
- *lo squilibrio di potere;*
- *la ripetizione nel tempo.*

Tipi di bullismo:

- **fisico**: prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima;
- **verbale**: *diretto*: insultare, deridere, offendere; *indiretto*: fare pettegolezzi, isolare, escludere da gruppo.

1.2 .CYBERBULLISMO E TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Il **cyberbullismo** è un'azione aggressiva e intenzionale, messa in atto da un individuo o da un gruppo di persone utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi facilmente.

Il **cyberbullismo** presenta elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale, ma mostra altrettanti elementi di novità che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno e che derivano propriamente dalle modalità interattive mediate dalle nuove tecnologie: anonimato, riproducibilità e grande diffusione, assenza di confini di spazio e tempo, distanza tra bullo e vittima.

Secondo la **L. n. 71/17** "... per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali... realizzata per via telematica, nonché la diffusione on line il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"

(art. 1 c. 2).

Le principali tipologie di cyberbullismo sono:

Flaming: un *flame* (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; violenti e volgari hanno lo scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più utenti.

Harassment: sono le *molestie*, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si crea una relazione sbilanciata tra la vittima e il persecutore.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Denigration: pubblicazione all’interno della rete di messaggi falsi o dispregiativi con pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori.

Impersonation: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare messaggi che screditano la vittima. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l’accesso alla propria mail o account.

Trickery e Outing: diffusione di informazioni personali raccolte in un clima privato di fiducia e poi divulgate in rete. **Exclusion:** esclusione intenzionale di un utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L’esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.

Sexting: invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

PARTE II

2.1 .LE AZIONI DELLA SCUOLA

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a:

- **la prevenzione;**
- **l'intervento nei casi accertati: gestione, interventi, sanzioni e monitoraggio;**
- **la collaborazione con enti esterni.**

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un **insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti** (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di **entrare in relazione con gli alunni** fornendo loro informazioni ed aiuto.

A fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli **delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.**

2.1 .La prevenzione

La prevenzione si esplicita attraverso le misure e le iniziative che l'istituto intende mettere in atto e non può prescindere da una sinergia d'intenti tra le famiglie e tutto il personale scolastico. A tale scopo i genitori e gli insegnanti dovranno adeguatamente prepararsi ed informarsi, acquisire conoscenze e competenze specifiche.

a. Misure di Prevenzione

Il nostro Istituto propone:

- **Individuazione di un referente per la sede di Viareggio e uno per la sede di Seravezza**, con il compito di "coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo, anche

avvalendosi della collaborazione delle forze di Polizia, nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio”.

- **Creazione di un gruppo di lavoro** (Team Antibullismo e per l’Emergenza) con il compito di mettere in campo risorse personali e professionali dei componenti, al fine di realizzare un ambiente caratterizzato da sicurezza e benessere emotivo, in grado di coinvolgere gli altri membri del corpo insegnante e del personale scolastico; il gruppo dovrà avviare un percorso formativo specifico, elaborare ed attuare proposte, contattare associazioni ed enti; auto-formarsi attraverso modalità esperienziali ed analisi di situazioni possibili o realmente accadute.
- **Formazione del personale scolastico**
 - **Formazione Dirigente Scolastico e collaboratori**
 - **Formazione referenti**
 - **Formazione Team antibullismo e per l’emergenza**
 - **Formazione docenti e ATA**
- **Formazione alunni** (peer educators)
- **Accoglienza**: fondamentale per creare il gruppo classe, per definire in modo condiviso le norme di comportamento in classe, i rapporti tra alunni e professori e tra alunno-alunno, conoscendo, commentando ed ampliando il Regolamento d’Istituto, di Disciplina e il Protocollo Bullismo.
- Incontri per la **promozione all’uso consapevole della rete Internet** e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche con esperti esterni.
- Collaborazione con la Casa delle donne
- **Progetto sportello di ascolto**: l’obiettivo principale è orientare e accompagnare gli alunni in difficoltà verso una maggiore consapevolezza e/o una tempestiva richiesta di aiuto su problematiche in ambito scolastico, familiare, personale, relazionale, creando un punto di ascolto e di confronto.

2.2 .L’intervento nei casi accertati: gestione, interventi, sanzioni e monitoraggio

a. Segnalazione

L’Istituto ha predisposto un modulo di segnalazione di presunti casi di bullismo che può essere compilato da chiunque, alunni, genitori, collaboratori, docenti, psicologo. Il modulo potrà anche essere compilato on line e sarà raccolto dal Docente referente contro il

bullismo e cyberbullismo o da un componente del team antibullismo.

Si attiveranno adeguate azioni informative presso gli studenti e le loro famiglie per rendere efficace la raccolta delle segnalazioni.

b. Valutazione

Il team condurrà una serie di colloqui con le persone coinvolte con lo scopo di:

- avere informazioni sull'accaduto;
- valutare la tipologia e la gravità dei fatti;
- avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli (attori, vittime, testimoni passivi, potenziali difensori);
- capire il livello di sofferenza della vittima;
- valutare le caratteristiche di rischio del bullo.

I casi saranno valutati attentamente dal referente/team, dal Dirigente Scolastico e coinvolgerà poi i docenti del consiglio di classe.

c. Interventi

Sulla base delle informazioni raccolte si delinea il livello di priorità dell'intervento e su questa base il team definirà le azioni da intraprendere.

LIVELLO BASSO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI EMERGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola	Interventi di emergenza con interessamento di enti esterni

Interventi possibili:

- Approccio educativo con la classe;
- Intervento individuale con il bullo e con la vittima;
- Gestione della relazione all'interno del gruppo;
- Coinvolgimento della famiglia;
- Supporto intensivo a lungo termine.

Gli interventi della Scuola nei casi di bullismo devono essere rivolti sia alla vittima che al bullo. Nei riguardi della prima, saranno necessari interventi di sostegno psicologico che la aiutino ad uscire

dalla situazione di vittimizzazione e quindi a diminuire il suo livello di sofferenza.

Nei riguardi del secondo, oltre alle dovute azioni sanzionatorie, è necessario avviare un processo educativo che miri alla riparazione del danno fisico e/o psicologico arrecato, ad aumentare la consapevolezza e il senso di responsabilità verso le proprie azioni, la competenza empatica e, quindi, correggere e ridimensionare i comportamenti a rischio, ancora relativamente poco gravi, che possono portare in età adulta a comportamenti decisamente devianti.

Gli interventi educativi coinvolgeranno anche il gruppo, le figure secondarie come i testimoni passivi e i potenziali difensori, che nell'intervento educativo possono fare la vera differenza.

d. Sanzioni

E' necessario ricordare il valore educativo dei provvedimenti disciplinari, la loro gradualità, la possibilità di commutare la sanzione in attività in favore della comunità.

d.1 Procedura

- Comunicazione e convocazione della famiglia della vittima da parte del docente referente, di un docente del team antibullismo, del coordinatore di classe o del Dirigente Scolastico (convocazione scritta e/o telefonica) con coinvolgimento di tutto il consiglio di classe per la gestione del caso, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola;
- Comunicazione e convocazione della famiglia del bullo da parte del docente referente, di un docente del team antibullismo, del coordinatore di classe o del Dirigente Scolastico (convocazione scritta e/o telefonica);
- Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità;
- Eventuale avvio della denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte).

d.2 Tabella dei comportamenti riferiti a casi di bullismo o cyberbullismo

La seguente tabella riprende quanto riportato nel vigente Regolamento di Disciplina mettendo in evidenza **solo** i comportamenti riconducibili a casi di bullismo o cyberbullismo.

MANCANZA	ORGANO COMPETENTE	SANZIONE
GRAVITA' 2: 16. Utilizzare durante le ore di lezione telefono cellulare e altri dispositivi elettronici atti a riprodurre o comunicare.	Docenti, Dirigente Scolastico e suoi delegati.	Nota disciplinare scritta sul registro di classe e ritiro temporaneo del dispositivo nell'arco della MATTINATA.
GRAVITA' 3: Reiterazione del comportamento di cui sopra.	Consiglio di classe straordinario.	Allontanamento dalla scuola fino a 5 giorni e/o sospensione dalle lezioni, ma presenza nella scuola per attività a fine educativo e/o socialmente utili anche in accordo con enti esterni. (In conformità all'art. 4 c. 5 del D.P.R. 249/98).
GRAVITA' 4; Reiterazione dei comportamenti di cui sopra. 20. Arrecare danno volontariamente a libri, quaderni, oggetti personali propri o di altri alunni. 21. Offendere volontariamente o mancare di rispetto ad altri alunni, al personale docente e non docente. 22. Aggredire verbalmente o fisicamente altri studenti o i docenti o il personale non docente.	Docenti, Dirigente Scolastico e suoi delegati. Consiglio di Classe straordinario.	Nota disciplinare sul registro di classe. Allontanamento dalla scuola da 5 a 15 giorni e/o sospensione dalle lezioni, ma presenza nella scuola per attività a fine educativo e/o socialmente utili anche in accordo con enti esterni. (In conformità all'art. 4 c. 5 del D.P.R. 249/98). Eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria eventuale risarcimento danni.
GRAVITA' 5: Reiterazione dei comportamenti di cui	Consiglio di Classe straordinario e successivo Consiglio di	Nota disciplinare sul registro di classe. Allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni o fino al termine delle attività

sopra. 28. Atti di bullismo e cyber-bullismo (Protocollo Educazione alla Cittadinanza Responsabile – UST Lucca/Massa/Carrara). 29. Tenere comportamenti tali da violare anche il codice penale o che possono comportare pericolo per l'incolumità fisica delle persone.	Istituto.	scolastiche. Eventuale risarcimento danni. Eventuale esclusione dallo scrutinio finale. Eventuale non ammissione all'esame di Stato. Eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria.
---	-----------	---

d.3 Rilevanza civile e rilevanza penale

Sia per il bullismo tradizionale che per il cyberbullismo si pone il problema della tutela giuridica della vittima e quello della configurabilità di una responsabilità penale del minore che ne sia l'autore.

Il cyberbullismo, al pari di bullismo e mobbing, di per sé **non** costituisce **reato**, ma **può degenerare in azioni penalmente rilevanti** quali la molestia, la violenza privata, lo stalking, l'induzione al suicidio, l'omicidio etc. e, pur mancando leggi specifiche, diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.

Forme di violazione della Costituzione:

I comportamenti legati al bullismo violano alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana che assegna allo Stato il compito di promuovere e favorire il pieno sviluppo della persona umana.

Casi di violazioni della legge penale (illecito penale)

I reati che possono configurare il reato di bullismo sono molteplici, a seconda di come si esprime il comportamento. Ad esempio:

- Percosse
- Lesioni

- Danneggiamento alle cose
- Diffamazione
- Molestia o Disturbo alle persone
- Minaccia
- Atti persecutori – Stalking e cyberstalking
- Sexting, che si può configurare anche come detenzione di materiale pedopornografico
- Impersonation, cioè sostituzione di persona.

DEVONO ESSERE DENUNCIATI i seguenti reati perseguibili d'ufficio:

- rapina ed estorsione riferibili ad episodi di minacce e violenze per ottenere (o sottrarre) oggetti o somme di denaro;
- lesioni gravissime e lesioni guaribili in più di 40 giorni o che comportino una diminuzione permanente della funzionalità di un organo;
- violenza sessuale commessa singolarmente o in gruppo (si sottolinea che qualsiasi atto che abbia interessato, attraverso il contatto fisico, la sfera della sessualità altrui rientra in questa definizione);
- violenza o minaccia a pubblico ufficiale per alunni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età.

e. Monitoraggio

Verrà effettuato un monitoraggio a breve e a lungo termine sugli interventi programmati, sia educativi che sanzionatori, per valutarne l'efficacia ed apportare eventuali modifiche.

SEGNALAZIONE

Chi la può fare: chiunque sia informato di un POSSIBILE caso di bullismo/cyberbullismo

Come: parlando con personale scolastico/famiglia, mettendo un biglietto nella cassetta delle lettere, inviando un'email ad un docente

COMPILARE IL

MODULO DI PRIMA SEGNALAZIONE

E INVIARLO SEMPRE AD UN DOCENTE DEL TEAM ANTI-BULLISMO

Chi lo può fare: D.S., docenti, personale ATA, alunni, genitori/tutori, psicologo

Dove si trova: sul sito della scuola nella sezione "Scuole unite contro il bullismo"

VALUTAZIONE APPROFONDIRITA DEL TEAM ANTIBULLISMO

Il team raccoglie le informazioni, verifica se è un effettivo caso di bullismo/cyberbullismo, valuta il livello di gravità e il livello di sofferenza della vittima, contatta associazioni ed enti.

GESTIONE CASO

ATTRAVERSO UNO O PIU' INTERVENTI

codice verde

Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe.

codice giallo

Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza eventuale coinvolgimento della rete e CdC straordinario.

codice rosso

Interventi di emergenza con supporto della rete (Forze dell'Ordine, Assistenti Sociali, ...). Convocazione del CdC straordinario e/o del Consiglio d'Istituto.

APPROCCIO EDUCATIVO CON LA CLASSE

INTERVENTO INDIVIDUALE

GESTIONE DELLA RELAZIONE

COINVOLGERE LA FAMIGLIA

SUPPORTO INTENSIVO A LUNGO TERMINE E DI RETE

MONITORAGGIO (svolta da TEAM antibullismo)